

COMUNE DI GRANA

Provincia di Asti



DELIBERAZIONE N.27 ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA ORDINARIA

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI.

L'anno duemilaquattordici addì 19 del mese di Luglio alle ore 9,00 nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali,
All'appello risultano:

			PRESENTE	ASSENTE
1	GAVAZZA Cristiano	Sindaco	SI	NO
2	TROMBETTA Luca	Vicesindaco	SI	NO
3	AMEGLIO Mirko	Consigliere	SI	NO
4	CASTELLI Matteo	Consigliere	SI	NO
5	CALLEGHER Renato	Consigliere	SI	NO
6	DESSIMONE Fabrizio	Consigliere	SI	NO
7	MORANDO Elisabetta	Consigliere	SI	NO
8	ZACCONE Giovanni	Assessore	SI	NO
9	BRUNO Dorianò	Consigliere	NO	SI
10	GAVAZZA Angelo	Consigliere	SI	NO
11	ARRIGOTTI Gianluigi	Consigliere	SI	NO
TOTALI			10	1

Partecipa all'adunanza il Dr. Antonino LIUZZA Segretario Comunale sottoscritto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GAVAZZA Cristiano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattazione dell'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.1 ed in particolare i commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), con cui è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 01/01/2014

PRESO ATTO che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;

VISTO l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ed in particolare i

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)

VISTO in particolare, il comma 682 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): dal quale si evince che il Comune con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: la tari e la tasi.

Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia;

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 e relativi allegati, fissato inizialmente al 31 marzo 2014, è stato prorogato al 31 luglio 2014.

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visto il Regolamento di contabilità vigente

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs 267/2000.

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 c.1 D.lgs 267/2000

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento

di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, l'allegato "Regolamento TARI, costituito da n. 40 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera il quale entrerà in vigore a far data dal 1° gennaio 2014;

di dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13-bis del DL 201/2011 che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, all'art. 14 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22/12/2011 n. 214, come modificato dall'Art. 1, comma 387, della Legge 24/12/2012, n° 228 (Legge di Stabilità 2013) ed alla Legge 27/07/2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

COMUNE DI GRANA
(PROVINCIA DI ASTI)



REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)
[IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)]

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituzione e l'applicazione della componente Tassa sui rifiuti (TARI) dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di Grana in attuazione dell'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI (prevista dal comma 639 della Legge 27.12.2013 n. 147) nel Comune di Grana assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 della citata Legge 27.12.2013 n. 147.
4. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;

- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 250 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 70 % del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tab. 4 b:

Tabella 4b

Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni fino a 5000 abitanti		Kd Coefficiente produzione Kg/m ² anno
		Nord
		min
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51
3	Stabilimenti balneari	3,11
4	Esposizioni, autosaloni	2,50
5	Alberghi con ristorante	8,79
6	Alberghi senza ristorante	6,55
7	Case di cura e riposo	7,82
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21
9	Banche ed istituti di credito	4,50
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72
21	Discoteche, night club	8,56

2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi - entro 60 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti: esse non sono gestibili dal pubblico servizio e comportano l'esclusione da tassazione delle superfici che di regola le producono, come specificato all'articolo 10 del regolamento:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto

- legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Anche le seguenti sostanze sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti (in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento):
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera solo la superficie imponibile dell'immobile, salvo diversa intesa tra gli enti interessati.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie. Anche i manufatti aperti come tettoie, capannoni nonché quelli di facile rimozione sono riconducibili a tale categoria e quindi tassabili, purché anch'essi almeno potenzialmente siano in grado di produrre rifiuti urbani ed assimilati le cui tipologie sono compendiate dal presente Regolamento;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali diversi dalle civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, mentre sono assoggettabili le superfici scoperte operative;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - d) le aree adibite a verde.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. I locali pertinenziali di civili abitazioni sono assoggettati a tassazione, a prescindere dalle condizioni esposte nel precedente comma 4 e vengono esclusi solamente nel caso in cui l'immobile di cui costituiscono pertinenza sia escluso dal tributo in quanto non suscettibile di produrre rifiuti e al contempo risultino effettivamente non utilizzati.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
7. Per quanto riguarda i locali accessori agli immobili tassabili, la tassa è unica e riferita al servizio fruibile globalmente, essa è posta a carico di ciascuna utenza considerata come complesso unitario (ad esempio: abitazione con pertinenze; imprese con vari reparti od aree).

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto.
2. In caso di pluralità di possessori o di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Sono solidalmente tenuti al pagamento della Tassa i componenti del nucleo familiare conviventi con il soggetto del precedente comma 1 e coloro che con tale soggetto usano, in comune, i locali e le aree. Si farà riferimento alla situazione risultante nell'Anagrafe Comunale della popolazione, ovvero a quella di fatto. Nel caso di abitazione secondaria o

altri fabbricati (cosiddetta seconda casa), i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale, anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento tributario, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria. Sono irrilevanti, nei riguardi del Comune, eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopra indicati.

4. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e per le quali sono attivi i soli contratti di fornitura dei servizi pubblici a rete ad uso comune con altre unità immobiliari suscettibili di produrre rifiuti;
 - c) le unità immobiliari per le quali esistono espresse dichiarazioni di inagibilità e/o inabitabilità, nonché quelle che versano in evidente stato di abbandono e degrado, tali da renderle inagibili e/o inabitabili di fatto;
 - d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - e) le porzioni di superficie di locali per la parte effettivamente occupata da: centrali termiche, impianti tecnologici non presidiati, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, cabine telefoniche, vani caldaia, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ed altri locali ove non si abbia di regola presenza umana (in caso di locali ad uso promiscuo l'esenzione vale solo per la parte ascrivibile alle voci sopra riportate);
 - f) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, ove l'accesso non sia consentito da scala fissa;
 - g) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione. Il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'unità immobiliare e proporzionalmente alla porzione che si trova nelle condizioni sopra esposte;
 - h) i locali adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di culti ammessi nello Stato, avuto esclusivamente riguardo alle superfici ove si svolgono funzioni. Sono considerate imponibili per quanto attiene alle rispettive categorie, le superfici riferentesi alle civili abitazioni, anche eventualmente annesse, dei ministri del culto o di altre persone, i locali adibiti ad attività ricreative, culturali, di istruzione, di commercio a qualunque titolo e comunque utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;

- i) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - j) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - k) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici delle utenze con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3, comma 3.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate (ex comma 647 Legge 147/2013), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. Dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, avvenuta la completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI sarà pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza massima di m. 1,50.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Qualora le superfici tassabili delle unità immobiliari possedute da soggetti residenti siano adiacenti, o contigue all'immobile costituente l'abitazione principale di tale soggetto passivo, si sommano a quelle dell'abitazione principale e ricevono lo stesso trattamento tributario di quest'ultima, purché risulti l'effettivo uso da parte del nucleo familiare residente dell'intera superficie come sopra ottenuta.
7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo ed a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. Il totale dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

La parte fissa di costo può essere determinata in proporzione al numero di utenze iscritte.

La parte variabile di costo può essere determinata sulla base dei rifiuti riferibili alle utenze non domestiche, determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ridotti od incrementati di una percentuale fino al 50%:

Tabella 4b

Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni fino a 5000 abitanti		Kd Coefficiente produzione Kg/m ² anno
		Nord
		min
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51
3	Stabilimenti balneari	3,11
4	Esposizioni, autosaloni	2,50
5	Alberghi con ristorante	8,79
6	Alberghi senza ristorante	6,55
7	Case di cura e riposo	7,82
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21
9	Banche ed istituti di credito	4,50
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72
21	Discoteche, night club	8,56

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 40% e un massimo del 60%.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi:

Tabella 1b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Comuni con popolazione < 5.000 abitanti	
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
	Nord
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6 o più	1,30

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158:

Comuni	
Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare
	minimo
1	0,6
2	1,4
3	1,8
4	2,2
5	2,9
6 o più	3,4

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. I minori sono computati all'interno del nucleo familiare a partire dal compimento del terzo anno di età.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, sarà applicata la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti.
5. Per le utenze domestiche intestate ad anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, sarà applicata la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 1 componenti.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 36, comma 1.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158:

Tabella 3b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni fino a 5000 abitanti		Kc Coefficiente potenziale produzione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67
3	Stabilimenti balneari	0,38
4	Esposizioni, autosaloni	0,30

5	Alberghi con ristorante	1,07
6	Alberghi senza ristorante	0,80
7	Case di cura e riposo	0,95
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00
9	Banche ed istituti di credito	0,55
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06
21	Discoteche, night club	1,04

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ridotti (come indicato al comma 3 dell'Art. 14 del presente Regolamento) di una percentuale fino al 40%:

Tabella 4b

Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni fino a 5000 abitanti		Kd Coefficiente produzione Kg/m2anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51
3	Stabilimenti balneari	3,11
4	Esposizioni, autosaloni	2,50
5	Alberghi con ristorante	8,79
6	Alberghi senza ristorante	6,55
7	Case di cura e riposo	7,82
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21
9	Banche ed istituti di credito	4,50
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72
21	Discoteche, night club	8,56

3. Per le utenze di cui all'articolo 3, comma 2, il coefficiente Kd è determinato in relazione al quantitativo di rifiuti effettivamente conferito al pubblico servizio, ossia in misura pari al rapporto tra detto quantitativo e la superficie imponibile.
4. Per gli anni 2014 e 2015 il Comune può adottare coefficienti inferiori o superiori del 50 % di quelli indicati nelle sopra riportate tabelle 3b e 4b.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie di attività:

Attività per comuni fino a 5000 abitanti	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste al comma 1 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 100 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 29.
7. Per le occupazioni temporanee, che si verificano con carattere ricorrente (ad es. banchi del mercato), la tassa è riscossa annualmente.

Art. 22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 29.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche (Commi 659-660 L. 147/2013)

1. Non sono stabilite e regolamentate riduzioni facoltative per le utenze domestiche.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche (Commi 659-660 L. 147/2013)

1. Non sono stabilite e regolamentate riduzioni facoltative per le utenze non domestiche.
2. Il Comune di Grana è esente per gli immobili posseduti sul proprio territorio.

Art. 25. Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
5. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 20% della quota variabile del tributo dovuto dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari e materie prime secondarie aventi valore intrinseco, quali ad esempio i metalli - avviata al recupero e quantità di rifiuti riferibili all'utenza determinata in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158:

Tabella 4b

Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni fino a 5000 abitanti		Kd Coefficiente produzione Kg/m ² anno
		Nord
		min
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51
3	Stabilimenti balneari	3,11
4	Esposizioni, autosaloni	2,50
5	Alberghi con ristorante	8,79
6	Alberghi senza ristorante	6,55
7	Case di cura e riposo	7,82
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21
9	Banche ed istituti di credito	4,50
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72
21	Discoteche, night club	8,56

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato entro il 31 marzo dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel comma 1. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso le riduzioni ammissibili eccedano tale limite esse saranno tutte proporzionalmente ridotte.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze non servite mediante raccolta domiciliare (c.d. "porta a porta") e che sono poste ad una distanza di più di mille metri dal punto di conferimento, misurata dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. Tale riduzione verrà applicata sulla base di deliberazione della Giunta Comunale che dia atto delle ragioni per le quali il servizio non è stato regolarmente espletato.

Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti articoli non sono comunque cumulabili tra loro. In caso di richiesta di più agevolazioni tra quelle citate, si applica quella più favorevole al contribuente.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 28. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il mese solare successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree, con allegata planimetria aggiornata;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree, con allegata planimetria aggiornata;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
 6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di cambio di residenza provvedono ad acquisire le dichiarazioni di iscrizione, variazione o cessazione relative al tributo, con riferimento alle unità abitative coinvolte dalla variazione anagrafica.
 7. Gli uffici comunali, in occasione di rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 30. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale IUC che è anche competente quale responsabile del tributo sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
4. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare (sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna) come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 31. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
5. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 200,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a otto rate trimestrali (di importo ciascuna non inferiore ad € 50,00), oltre agli interessi di cui all'articolo 37. L'utente decade automaticamente dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata e l'intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione. La rateazione può essere concessa solamente qualora in capo al soggetto debitore sussistano oggettive e comprovate situazioni di difficoltà finanziaria o di carenza di liquidità. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese. Gli interessi per rateazione di pagamento decorrono dal termine di versamento. Il provvedimento, motivato, con il quale viene concessa la dilazione, ovvero con il quale viene respinta l'istanza, è adottato dal

Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi Comunale, in base al Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, in base alla quale vengono redatti i ruoli, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

Art. 32. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

Art. 33. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate, aventi scadenza:

- 31 Luglio
- 30 Settembre
- 30 Novembre

Ovvero con rata unica avente scadenza 30 settembre

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. È applicabile il terzo comma dell'articolo 34.
4. In caso di ricevimento, oltre la data di scadenza, dell'avviso di pagamento, nessun interesse verrà applicato nei confronti dei contribuenti che provvedano al pagamento nei 30 gg. successivi alla data di ricevimento: fa fede a tal fine il timbro postale.
5. Il pagamento della TARI è effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 34. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso di interesse.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 35. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 36. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 5,00 euro complessivamente dovute dal contribuente o al contribuente a titolo di imposta annua.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10, con riferimento ad ogni anno di imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 37. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Ai sensi del comma 704 della L. 147/2013 è soppressa dal 1° gennaio 2014 la TARES.
3. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava l'applicazione della TARES.

Art. 39. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 40. Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

PARERI E ATTESTAZIONI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE, ex art.49 c.1, D.Lgs. 267/2000 SI RILASCIA PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marinella COLONNA

2) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, art.49 c.1, D.Lgs. 267/2000 SI RILASCIA PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marinella COLONNA

Letto, approvato e sottoscritto,

IL SINDACO-PRESIDENTE
(Cristiano GAVAZZA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(LIUZZA Dott. Antonino)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art.125, D. Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(LIUZZA Dott. ANTONINO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesposta deliberazione **non è soggetta a controllo preventivo**, che non è stato richiesto. Nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva a tutti i sensi di Legge in data _____.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE